

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 aprile 2022, n. 4

Misure urgenti di solidarieta' con la popolazione dell'Ucraina.
(GU n.25 del 25-6-2022)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna -
Parte Prima - n. 97 dell'8 aprile 2022)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:
(Omissis);

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge e' finalizzata a creare un meccanismo di sostegno alle popolazioni civili colpite dalla guerra che si e' determinata in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. I destinataci sono la popolazione ucraina, i profughi e gli sfollati provenienti da tale Paese accolti e stabiliti sul territorio regionale. Si prevedono interventi a carattere umanitario, di cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria, di alfabetizzazione linguistica e integrazione sociale, di supporto educativo ai minori. Il supporto regionale si indirizza in via prioritaria nei confronti dei minori, delle donne, delle persone disabili, delle persone anziane e di ogni soggetto in condizione di fragilita' e vulnerabilita'.

Art. 2

Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalita'

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad attuare interventi di cui all'articolo 1 della presente legge e i soggetti attua-tori, di cui ai punti seguenti, saranno individuati sulla base della qualita' delle iniziative promosse e della loro capacita' operativa fra:

a) soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi per la cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarieta' internazionale e la promozione di una cultura di pace);

b) enti locali, enti del terzo settore, centri di servizio per il volontariato, enti ed associazioni iscritte al registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) ed enti religiosi civilmente riconosciuti, organizzazioni della societa' civile, per attivita' di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna, in complementarita' con il sistema istituzionale di accoglienza.

2. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura e' assicurata dalle risorse trasferite, con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell'importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. A tal fine la Giunta regionale e' autorizzata a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Art. 3

Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa, trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e di seguito con cadenza annuale relativamente altresì all'utilizzo delle risorse erogate. Per le attivita' di aiuto umanitario e cooperazione internazionale in Ucraina, la relazione verra' prodotta contestualmente alla relazione annuale prevista dall'articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2002.

La clausola valutativa si applica sino a che risulteranno realizzati gli interventi di cui alla presente legge.

In particolare, la relazione dovra' contenere dati e informazioni su:

a) elenco delle iniziative che hanno ricevuto i finanziamenti di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) tipologia, entita' e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

c) eventuali criticita' riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalita' e l'attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Telematico della Regione Emilia-Romagna. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 8 aprile 2022

BONACCINI

(Omissis).